

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 29

(Compenso dei revisori)(3)(4)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:

- a)** della tipologia di ente;
- b)** della classe demografica di appartenenza;
- c)** di specifici indicatori economico-finanziari;
- d)** della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
- e)**

(ABROGATA)

(1)(2)

1 bis. All'organo di revisione dell'Unione territoriale intercomunale, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 3 bis, spetta unicamente una maggiorazione, determinata con il decreto di cui al comma 1, del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui l'Unione si avvale.

(5)

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 14, lettera a), L. R. 31/2017
- 2** Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 14, lettera b), L. R. 31/2017
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44, L. R. 45/2017
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 5** Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 9/2019